	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Protocollo n. 3590/5.1.3

Udine, 31 gennaio 2012

Ai Presidenti delle Province della Regione

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Agli Amministratori temporanei
delle Comunità montane della Regione

Ai Presidenti delle Unioni di comuni della Regione

Ai Presidenti dei Consorzi della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, articolo 18. Modalità e termini per il monitoraggio del patto di stabilità interno, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione. Comunicazione.

La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 23 gennaio 2012 la deliberazione n. 63 riguardante le modalità ed i termini per il monitoraggio sul patto di stabilità e la relativa modulistica.

Di seguito si richiamano alcune disposizioni in merito al patto di stabilità e contenimento della spesa di personale in relazione alle modifiche apportate dalla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), e si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni di carattere operativo, anche sulla base della citata deliberazione giuntale.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

➤ ENTI DESTINATARI

Le province ed i comuni con popolazione **superiore a 5.000 abitanti** concorrono per il triennio 2012-2014 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

I Consigli dei comuni con popolazione **inferiore o uguale a 5.000 abitanti** possono deliberare di aderire ai vincoli previsti dal patto di stabilità **non oltre il 28 febbraio 2012**. La scelta rimane vincolante per l'intero triennio ed è comunicata, entro quindici giorni, anche in via informatica, al Servizio finanza locale.

Riferimenti demografici

Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi del patto di stabilità, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per il 2012 si fa riferimento alla popolazione 2010) e derivante dai dati delle anagrafi comunali.

➤ OBIETTIVI DA RISPETTARE

In base alle disposizioni previste dalla legge finanziaria regionale (articolo 18 LR 18/2011) **due sono gli obiettivi** che gli enti devono rispettare:

- 1) conseguimento dell'equilibrio economico;
- 2) progressiva riduzione dello stock di debito.

E' previsto, inoltre, il miglioramento del saldo di competenza mista rispetto all'esercizio precedente.

1. CONSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO

Gli enti devono conseguire l'equilibrio economico, come per lo scorso anno, previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'equilibrio economico di competenza, sia in sede preventiva che consuntiva, si calcola come differenza tra accertamenti ed impegni di parte corrente relativi ai Titoli I, II e III di entrata, Titolo I e Titolo III (al netto degli interventi 1 e 2) della spesa.

L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, viene determinato:

- a) dalla differenza fra le riscossioni ed i pagamenti di parte corrente relativi ai Titoli di entrata e di spesa come sopra specificati, riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
- b) in alternativa al procedimento indicato al punto a), il dato relativo alle riscossioni allocate al Titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, nonché alle riscossioni per l'addizionale Irpef, per il rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e per il trasferimento statale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, può essere conteggiato in misura pari agli accertamenti di competenza, qualora più favorevole.

Il calcolo può essere operato, sia solo a preventivo che solo a consuntivo o in entrambi i casi, sulle singole fattispecie di entrata anche in maniera disgiunta.

Ai fini del calcolo dell'equilibrio economico:

- a) sono sommati alle entrate correnti i proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), iscritti al Titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;

b) sono detratte dalle spese correnti:

⇒ le spese finanziate con avanzo vincolato;

⇒ le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui;

⇒ le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato sostenute nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000.

Per il solo anno 2012 è consentita, altresì, la detrazione di spese correnti ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione, ai sensi del comma 26 dell'articolo 18 della LR 18/2011.

Tale ultima disposizione prevede che l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2011 possa essere utilizzato per spese correnti in qualsiasi periodo dell'esercizio.

L'utilizzo dell'avanzo non vincolato non è consentito per finanziare: a) spese per il personale; b) spese per il rimborso delle quote di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari; c) spese, in generale, per obbligazioni che vincolano l'ente per più di un esercizio.

In sede di assestamento l'avanzo può essere utilizzato ai sensi della normativa statale di riferimento, avendo riguardo ai principi di sana e corretta gestione contabile.

Si ritiene utile ricordare che:

- per il calcolo delle voci ai fini della determinazione dell'equilibrio economico:

a) la voce relativa a "*pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 10, lettera b), punti 1, e 3, LR 17/2008 e comma 27, art. 18, della LR 18/2011*", viene compilata, solo per la parte cassa, conteggiando eventuali pagamenti a residui su spese impegnate negli anni precedenti e finanziate con avanzo nei modi sopra specificati;

b) alla voce "*eventuali quote per estinzione anticipata di mutui*", vanno previste le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui e prestiti. Tale voce va a ridurre le spese, in quanto rientra tra i correttivi previsti (art. 12, comma 10, lett. b), punto 2 LR 17/2008).

2. PROGRESSIVA RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO

Gli enti devono ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2012-2014.

L'obiettivo sostituisce quello previsto lo scorso anno che imponeva la riduzione dello stock di debito in rapporto al Pil.

La riduzione è differenziata sulla base della tipologia di ente e della classe demografica come di seguito specificato:

a) per le **province ed i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti**, lo stock di debito deve essere ridotto del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per i **comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti**, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento nel 2012, dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per i comuni con **popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti** che hanno deliberato di aderire ai vincoli previsti dal patto di stabilità l'obiettivo di riduzione è solo consigliato.

Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per

ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50%. Nel caso in cui tali tipologie di mutui beneficino anche di contributo ai sensi della lettera a), l'importo da portare in detrazione ai fini del patto sarà quello proporzionato al contributo unitamente al 50% della parte che rimane in carico all'ente. (Ad esempio se l'ente riceve su un mutuo di 100 euro una contribuzione di 60 euro può detrarre 60 euro e il 50% dei 40 euro che rimangono a suo carico: in totale 80 euro);

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

Gli accordi di programma tra Regione ed enti locali, per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l'indebitamento a carico degli enti locali venga imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito, su più annualità, per un massimo di tre.

Precisazioni per il calcolo delle voci contenute nei prospetti del debito (**vedasi allegato 1**)

- ai fini del calcolo della riduzione, per l'anno 2012 si prende a riferimento come debito iniziale lo stock di debito derivante dal conto del patrimonio al 31/12/2011. Per gli anni 2013 e 2014 la riduzione sarà operata con riferimento al debito risultante dai conteggi effettuati ai fini del patto di stabilità interno dell'anno precedente;

- laddove l'importo relativo al rimborso della quota capitale non sia iscritto nel Titolo III della spesa perché effettuato direttamente dal soggetto che ha concesso il contributo, mentre il debito risulta iscritto nello stock, si ritiene corretto, ai fini del patto, portare il rimborso in aumento della "Q lorda"; che pertanto andrà inserito nella voce "Q6" (riduzioni di mutui e prestiti da altre cause), che viene poi sommata alla "Q lorda". Un tanto per tenere distinti i due importi e non alterare l'importo della "Q lorda" che deve corrispondere al Titolo III della spesa, esclusi gli interventi 1 e 2, riportato nel modello 3A e 3B;

- non vengono conteggiati nello stock di debito i debiti pluriennali nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime;

- nella Q6 sono inseriti anche gli importi relativi alle riduzioni di mutui e prestiti da altre cause (esempio: riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso di quote capitale).

Enti esonerati dall'obbligo di riduzione dello stock di debito

Gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio, sono esonerati nell'anno successivo, dall'obbligo di ridurre lo stock di debito.

Gli enti che beneficiano di tale esonero devono comunicarlo al Servizio finanza locale entro la data fissata per la compilazione dei modelli (28 febbraio).

L'obiettivo della riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni del triennio nei quali l'ente abbia superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione previste.

➤ SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

A decorrere **dall'anno 2012**, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere **dall'anno 2013**, anche tutti i comuni con popolazione inferiore e uguale a 5.000 abitanti, **perseguono il miglioramento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità in termini di saldo finanziario di competenza mista.**

Il saldo finanziario di competenza, dato dalla differenza tra entrate (Titolo I, II, III e IV) e spese finali (Titolo I e II), è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il miglioramento è calcolato rispetto al medesimo saldo riferito all'esercizio finanziario precedente.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo non è comunque sanzionabile; tuttavia si sottolinea che lo stesso, è stato inteso come un obiettivo di sistema: ciò significa che è nell'intenzione della Regione (Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione) comunicare allo Stato un dato complessivo per tutti gli enti locali del suo territorio, effettuando una sorta di compensazione orizzontale tra chi ha portato un miglioramento e chi non è stato assolutamente in grado di migliorare.

➤ SANZIONI

MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO RELATIVO ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO IN TERMINI DI COMPETENZA E/O DELLA RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO

Nel caso di mancato raggiungimento dei due obiettivi previsti (anche uno solo dei due) per il rispetto del patto di stabilità interno, risultante dalla verifica dell'organo di revisione, gli enti:

1. non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Il divieto opera per assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni obbligatorie di categorie protette;
2. non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti (interamente) da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito;
3. non possono sostenere le spese per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre è vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione;
4. devono ridurre del 2% le spese relative a manutenzione straordinaria e locazione passiva degli immobili rispetto alla media delle medesime spese nel quinquennio 2005-2009. Rimangono escluse dal divieto le spese per manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nonché quelle relative all'applicazione del D.lgs. n. 42/2004 e D.lgs. n. 81/2008. Inoltre non possono procedere ad operazioni di acquisto immobili. Tale sanzione, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 63, non si applica esclusivamente nel caso di acquisto di terreni, da parte degli enti soggetti al patto, a condizione che tale operazione non comporti oneri di gestione che possano gravare sui bilanci futuri degli enti stessi.

Per i **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti** non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato conseguimento della riduzione dello stock di debito.

MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO DI CASSA

In caso di mancato conseguimento anche dell'equilibrio economico di cassa, gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui gli enti **non rispettino esclusivamente l'equilibrio economico di cassa** verrà applicata la sanzione connessa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, nonché quella prevista al precedente punto 4.

MANCATO INVIO DEI MODELLI A CONSUNTIVO

Il mancato invio dei modelli con i dati a consuntivo entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, costituisce inadempimento del patto, con conseguente applicazione delle sanzioni sopra previste. Non sono previste sanzioni in caso di mancato invio entro il 31 luglio del modello 5B.

Per i **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti che aderiscono al patto di stabilità**, si considera inadempimento:

- per il 2012 il mancato invio entro il 31 luglio 2013 del solo modello 3B;
- per il 2013 e il 2014 il mancato invio entro il termine rispettivamente del 31 luglio 2014 e 31 luglio 2015 dei modelli 2B (saldo di competenza mista) e 3B.

➤ **SANZIONI - ANNI 2010 e 2011**

Per gli effetti di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 7, della L.R. 18/2011, le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 19, della LR 17/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'articolo 12, comma 19 della LR 22/2010, verranno applicate nel solo caso di mancato rispetto dell'obiettivo di conseguimento dell'equilibrio economico con riferimento agli anni 2010 e 2011. Tale previsione è contenuta nell'atto deliberativo n. 63.

➤ **MONITORAGGIO**

ENTRO IL 28 FEBBRAIO:

- le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti inviano al Servizio finanza locale, i modelli 1A, 2A, 3A e 5A con i dati a previsione;
- i **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti, che aderiscono al patto di stabilità**, inviano al Servizio finanza locale i modelli 1A (anche se l'obiettivo della riduzione dello stock di debito è solo consigliato), 3A e 5A. Per l'anno 2012 non sono tenuti all'invio del modello 2A relativo al saldo di competenza mista con i dati;
- a decorrere dall'anno 2013 **tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti** inviano il modello 2A relativo al saldo di competenza mista.

Per l'anno 2012 gli enti soggetti al patto di stabilità, possono provvedere ad eventuali rettifiche dei dati trasmessi entro il termine previsto ex lege regionale per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE, E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 LUGLIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO:

- le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, inviano al Servizio finanza locale, i modelli 1B, 2B, 3B e 5B con i dati a rendiconto;

- i **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti**, che aderiscono al patto di stabilità, inviano entro il 31 luglio 2013, i modelli 1B (anche se l'obiettivo di riduzione del debito è solo consigliato), 3B e 5B;
- **tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti**, sono tenuti entro il termine del **31 luglio 2014** anche all'invio del modello 2B relativo al saldo di competenza mista con i dati a rendiconto dell'esercizio 2013 ed entro il **31 luglio 2015** con dati dell'esercizio 2014.

L'invio si intende operato con l'inserimento dei dati nel **"sistema web finanza locale"**.

MONITORAGGIO PERIODICO

Gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono **il modello 4** al Servizio finanza locale, secondo le scadenze sotto indicate:

- monitoraggio al 30 giugno, entro il 31 luglio;
- monitoraggio al 30 settembre e previsioni al 31 dicembre, entro il 15 ottobre;
- monitoraggio al 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In occasione dei monitoraggi infrannuali il Servizio finanziario degli enti verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal regolamento. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota, che deve pervenire al Servizio finanza locale entro trenta giorni dalla fine di ogni periodo di riferimento.

E' quindi necessario che i valori degli stanziamenti di bilancio consentano il raggiungimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico; in caso contrario ne deve essere data giustificazione.

Non è necessario, invece, chiarire i motivi per i quali nelle colonne relative alla competenza e alla cassa non si ottenga l'equilibrio, perché è molto probabile che in corso d'anno si verificano dei disallineamenti tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti; l'equilibrio dovrà essere garantito alla chiusura dell'esercizio, quindi al 31 dicembre ed in ogni caso in sede di rendiconto di gestione.

I **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000** abitanti non sono tenuti al monitoraggio periodico.

PROCEDURA PER EVENTUALI RETTIFICHE DEI MODELLI

E' possibile rettificare eventuali errori materiali nei dati rilevati dal sistema web e provvedere ad una nuova trasmissione, **entro e non oltre un mese dalla scadenza prevista per l'invio dei modelli a consuntivo (quindi 31 agosto)**.

La procedura da seguire è la seguente:

1. inviare esclusivamente al Servizio finanza locale e **non all'Insiel** formale richiesta (anche tramite posta elettronica) per eventuali modifiche e conseguente sblocco dell'applicativo informatico;
2. inviare, una volta effettuate le modifiche, comunicazione formale al Servizio finanza locale, sottoscritta dal responsabile del Servizio finanziario e dall'organo di revisione.

I modelli relativi al patto di stabilità anno 2012 saranno disponibili sul "sistema web finanza locale" a decorrere dal 20 febbraio 2012.

➤ MONITORAGGIO ANNO 2011

Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011 e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità inviano al Servizio finanza locale i modelli 1B, 3B e 5B, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 77/2010. Non sono tenuti all'invio del modello 2B relativo al debito cumulato.

➤ VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione:

- a) certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti in sede di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione;
- b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
- c) verifica il raggiungimento degli obiettivi dandone comunicazione al Servizio finanza locale, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare;
- d) verifica, in occasione dei monitoraggi, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dalla legge.

Il contenuto delle certificazioni prodotte a previsione ed a consuntivo è a discrezione dell'organo di revisione. Non sono più previsti modelli nel sistema web.

Nella certificazione che l'organo di revisione deve produrre a previsione è necessario che vengano indicati, per quanto riguarda il contenimento della spesa di personale, i dati di cui alla tabella sottostante, ai fini di una verifica da parte del Servizio finanza locale:

Dati spesa di personale	Importo anno 2011 (impegni)
Intervento 1	
a sommare	
collaborazioni coordinate e continuative	
somministrazione lavoro	
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000	
eventuali rettifiche c. 25 bis lr 17/2008	
a detrarre	
eventuali rettifiche c. 25 bis lr 17/2008	
Totale + Irap - eventuali oneri relativi a rinnovi contrattuali	
Media percentuale triennio 2007-2009 con le voci sopra indicate	%

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

Sono state modificate anche le modalità per conseguire un contenimento della spesa di personale rispetto all'anno precedente.

Infatti, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2007-2009, un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente **superiore al 30%**, devono assicurare, **per ogni anno** del triennio 2012-2014, una **riduzione** della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

Costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000. Pertanto per il calcolo della media triennale vanno inserite anche tali tipologie di spese e vanno sottratti eventuali arretrati relativi ad anni precedenti.

Per i conteggi si fa riferimento al dato relativo agli impegni.

Come specificato anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 63, non è stato previsto uno specifico importo od una specifica percentuale di miglioramento, potendosi considerare compatibile con il dettato normativo qualsiasi miglioramento.

Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, mediante specifico accordo tra le parti che definisca la quota a carico di ogni singolo ente, **purché si dia conto globalmente del totale ammontare della spesa di personale**. Qualora venga effettuato il riparto, l'ammontare della spesa di personale è opportunamente rettificato.

Dell'accordo va data comunicazione, da parte dell'ente capofila, al Servizio finanza locale all'atto dell'invio della certificazione dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 12, comma 24, lettera a), della L.R. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è necessario stipulare un ulteriore accordo se già nella convenzione attuativa sono disciplinate le modalità di riparto anche della spesa di personale. E' sufficiente quindi indicare nella comunicazione gli estremi della convenzione attuativa.

Il riparto pro quota non è consentito nel caso di Piante organiche aggiuntive inserite presso il comune denominato "ente gestore". In tal caso la spesa di personale viene dichiarata dall'ente capofila.

Per ogni anno del triennio 2012-2014, gli enti verificano la media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente rispetto ai dati disponibili del triennio immediatamente precedente. **Se tale media risulta superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto**. Il riferimento al triennio immediatamente precedente si intende agli ultimi dati disponibili: pertanto per il 2012 gli anni da considerare sono il 2009, 2010 e 2011.

Non rilevano nell'anno in cui vengono sostenute le spese connesse a nuove assunzioni relative alle voci sotto indicate:

- a) alla polizia locale, al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;
- c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

Tale disposizione impone quindi la sterilizzazione delle tipologie di spese sopra specificate sia dal numeratore che dal denominatore (**vedasi allegato 1**).

Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni sopra specificate. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.

Le procedure per le assunzioni dovranno comunque essere conformi al disposto di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti della LR 24/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'

Vengono riproposte le stesse disposizioni previste per l'anno 2011 con la modifica dei riferimenti temporali. Pertanto gli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, possono, nel 2012, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente (2010-2011). Gli enti che nel corso del 2011 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2010 solo se non già sostituite. L'ammontare della spesa di personale non potrà superare il corrispondente ammontare dell'anno 2010. Eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano nel medesimo esercizio finanziario, sono consentite nel rispetto del limite di spesa suddetto. I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale relativamente alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi anche nel corso del 2012.

Per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente (compreso quanto corrisposto al segretario) al quale viene sommata l'Irap e dal quale vengono detratte le spese connesse ai rinnovi contrattuali. Sono consentite:

- a) assunzioni relative alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili;
- c) assunzioni aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

Al regime delle assunzioni sono, altresì, consentite deroghe, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento.

A tale proposito si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 che prevede i nuovi parametri per il triennio 2010-2012. (**Esempio:** Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, previsto al punto 6) della certificazione dei parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, è del 40%. L'ente risulta virtuoso se ha un rapporto più basso del 15% che corrisponde a circa 34%).

- b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

A tal proposito si rammenta che con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 sono stati modificati i rapporti medi dipendenti/popolazione residente per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

Per la popolazione si fa riferimento all'ultimo dato ufficiale; per i dipendenti si fa riferimento a quelli in servizio al 1° gennaio 2012.

(Esempio: Nel caso di fascia demografica da 1000 a 2999 abitanti il rapporto deve essere 1/130. Un dipendente ogni 130 abitanti. Ridurre il rapporto del 20% significa aumentare il denominatore. Pertanto risulterà virtuoso quell'ente che avrà un rapporto pari - con arrotondamenti - a circa 1/162; cioè un dipendente ogni 162 abitanti).

Le deroghe sopra richiamate consentono all'ente di assumere anche in mancanza di cessazioni e senza dover rispettare il limite di spesa.

Le procedure per le assunzioni dovranno comunque essere conformi al disposto di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti della LR 24/2009.

Gli enti non soggetti al patto di stabilità interno che non rispettano i limiti di spesa sopra indicati, non possono sostenere, nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto, spese per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture, in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre, anche per tali enti, è previsto il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione.

In relazione alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - n. 16 del 9 novembre 2009, in merito all'inclusione od esclusione dalle spese di personale (inserite all'intervento 1 del titolo I della spesa) degli incentivi per la progettazione interna, dei diritti di rogito dei segretari comunali e degli incentivi per il recupero ICI, si condivide l'impostazione della Corte. Il giudice contabile ha affermato, infatti, che tali spese non rilevano ai fini dei conteggi previsti per la quantificazione della spesa di personale, poiché non possono ricondursi ad un concetto di riduzione della spesa stessa connesso alla dinamica contributiva ed occupazionale.

Modalità operative per l'inserimento dei dati nel "sistema web finanza locale"

Si ricorda che dopo l'operazione di inserimento dei dati nel sistema "web finanza locale" è necessario confermare la trasmissione dei dati stessi. In mancanza di conferma, i modelli non risultano trasmessi agli uffici regionali.


Gli importi inseriti nel sistema web devono essere espressi in euro con arrotondamento all'unità di euro.

Il Servizio finanza locale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. A tal fine si comunica che la struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

I recapiti sono i seguenti: Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail alessandra.mossenta@regione.fvg.it; dott. Andrea Battiston – tel. : 0432/555267, e-mail andrea.battiston@regione.fvg.it; dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505, e-mail raffaella.faleschini@regione.fvg.it; sig. Alberto Germano – tel. 0432/555762, e-mail alberto.germano@regione.fvg.it; sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail donatella.minisini@regione.fvg.it;

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio finanza locale
- Salvatore Campo -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Campo". The signature is fluid and cursive, with the first name "Salvatore" written in a larger, more prominent script than the last name "Campo".

ALLEGATO 1– PRECISAZIONI COMPILAZIONE MODELLI 1A E 5A

Provincia/Comune		MODELLO 1A
AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI DI PREVISIONE ANNO _____		
		IMPORTI
D. Iniz.	Debito al 31/12 anno precedente	stock di debito dell'ente da conto del patrimonio al 31/12/2011
Q lorda	a detrarre Quota capitale da rimborsare*	titolo III della spesa esclusi gli interventi 1 e 2
Q1	a detrarre quote da rimborsare su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Le detrazioni da apportare alla Q lorda si riferiscono all'indebitamento che si intende contrarre dall'01/01/2012 e saranno effettuate a decorrere dall'anno in cui il mutuo o il prestito obbligazionario entrano in ammortamento. Sono correlate alle detrazioni apportate sui mutui e prestiti ed inserite alle voci da M1 a M5
Q2	quote da rimborsare su mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi e 37 e segg.	
Q3	quote da rimborsare su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	
Q4	quote da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
Q5	quote da rimborsare su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi	
Q6	a sommare riduzioni di mutui e prestiti da altre cause	Voce relativa alle riduzioni di mutui e prestiti da altre cause (es. riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso quote capitale) si somma alla Q lorda quindi riduce lo stock di debito
Q netta	Quota capitale da rimborsare ai fini del patto** (Q lorda + Q6 - Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5)	
M lordi	a sommare Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ***	Mutui e prestiti che si prevede di contrarre nel 2012
M1	a detrarre indebitamento da contrarre a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Le detrazioni da apportare alla M lorda si riferiscono ai mutui e prestiti che si prevede di contrarre nel 2012
M2	mutui da assumere in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi e 37 e segg.	
M3	indebitamento da contrarre per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	
M4	indebitamento da contrarre per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
M5	indebitamento da contrarre per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) per le quote imputate agli esercizi successivi	
M Netti	Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ai fini del patto (importo netto) (M lordi - M1, M2, M3, M4, M5)	
D. Fin.	Debito al 31/12 anno in corso (D. Iniz. - Q netta + M netti)	questo importo dovrà essere riportato come debito iniziali nel modello 1A prev. all'1/1/2013
Variazione debito % ((D.Fin.-D.Iniz.)/D.Iniz)		

Provincia/Comune

Monitoraggio indice spesa di personale / spesa corrente
DATI DI PREVISIONE ANNO _____

SPESA DI PERSONALE DI CUI ALL'INTERVENTO 1	
a sommare :	
SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	
SPESE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	
SPESE PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000	
TOTALE SPESA DI PERSONALE	
a detrarre spese di personale connesse a nuove assunzioni relative a :	
A) POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ART. 12 COMMMA 27, PUNTO 1, LR 17/2008	
B) QUOTE OBBLIGATORIE DELLE CATEGORIE PROTETTE E ALL'UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	
C) CONTRATTI AVENTI TOTALE COPERTURA IN FINANZIAMENTI SPECIFICI E VINCOLATI DELL'UNIONE EUIROPEA, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	
a detrarre :	
eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/2008	
a sommare :	
eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/2008	
TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA	Totale spesa derivante dalle somme e detrazioni come sopra specificate + IRAP - eventuali oneri relativi a rinnovi contrattuali
SPESA CORRENTE DI CUI AL TITOLO 1	
a detrarre spese di personale connesse a nuove assunzioni relative a :	
A) POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ART. 12 COMMMA 27, PUNTO 1, LR 17/2008	
B) QUOTE OBBLIGATORIE DELLE CATEGORIE PROTETTE E ALL'UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	
C) CONTRATTI AVENTI TOTALE COPERTURA IN FINANZIAMENTI SPECIFICI E VINCOLATI DELL'UNIONE EUIROPEA, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	
a detrarre :	
eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/2008	
a sommare :	
eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/2008	
TOTALE SPESA CORRENTE NETTA	- eventuali oneri relativi a rinnovi contrattuali
RAPPORTO SPESA PERSONALE / SPESA CORRENTE	
RAPPORTO SPESA PERSONALE NETTA / SPESA CORRENTE NETTA	